

Con la riforma l'obiettivo è arrivare a 60 istituti

Stretta delle Camere di commercio: dalle attuali 105 si passerà a 60 istituti mediante l'accorpamento di due o più Cciao, rispettando la soglia minima delle 75 mila aziende iscritte ai registri.

Solo con tale soglia sarà possibile evitare l'accorpamento con un'altra camera di commercio. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, così come sarà pos-

sibile mantenere una Cciao in ogni provincia autonoma e città metropolitana. Queste alcune delle novità contenute in una bozza di decreto legislativo, a cui sta lavorando il ministero dello sviluppo economico, e di cui *ItaliaOggi Sette* è in grado di anticiparne i contenuti.

Il dlgs attua le norme sulla riforma del sistema camerale previste dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (c.d. ddl Madia pubblicato sulla *G.U.* del 13/8/2015 n. 187).

Nell'articolo 2 della bozza di dlgs vengono disciplinate le nuove funzioni e i nuovi compiti. Tra questi, la semplificazione amministrativa delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, funzioni informative e di assistenza per la nascita di nuove imprese e supporto all'internazionalizzazione delle imprese per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero nei mercati esteri e la tutela del «Made in Italy».

Con decreto di natura non regolamentare il ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la gratuità degli incarichi ai componenti degli altri organi, verranno stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali e interregionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi nonché i limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle aziende speciali, delle unioni regionali e interregionali.